

LE DIRETTRICI DI CIA – AGRICOLTORI ITALIANI PER LA MODIFICA DELLA L.157/92

La questione dei danni da selvatici è diventata insostenibile pressoché su tutto il territorio italiano. La crescita dell'incidenza dei danni è esponenziale. Ogni valutazione o stima viene immediatamente superata nei fatti.

I problemi e i danni si riscontrano su diversi piani. Sul piano economico-produttivo la presenza eccessiva, soprattutto di ungulati, sta rendendo impossibile in molte aree l'attività agricola con crescenti fenomeni di abbandono e conseguenze negative sulla tenuta idrogeologica dei territori.

Sul piano ecologico/ambientale crescono le alterazioni ecosistemiche e i disequilibri tra specie, con l'incremento del rischio di estinzione di animali caratteristici dei nostri territori. Sul piano civilistico e salutistico si diffondono malattie causate da selvatici, crescono gli episodi di incidenti stradali con numerose vittime e di aggressioni dirette anche dell'uomo.

E' del tutto evidente che le attuali politiche, orientate alla mera conservazione della fauna, dimostrano la loro totale inadeguatezza a governare questi processi ed a contenere i danni.

La legislazione vigente, nata in una situazione ambientale e sociale completamente diversa da quella attuale, risulta essere obsoleta e carente per affrontare i problemi odierni. Per questo motivo la Cia Agricoltori Italiani intende proporre una radicale riforma della Legge 157/92 che regola in Italia la materia e si rende protagonista di una mobilitazione generale in tutte le Regioni, oltre che nei confronti del Governo centrale, per modificare profondamente queste politiche.

La Cia Agricoltori Italiani fonda il suo progetto di radicale riforma della legge 157/92 su alcuni punti qualificanti, che vengono qui sinteticamente indicati. Nello stesso tempo presenta un'organica proposta di emendamenti alla Legge, non per esaurire o chiudere il dibattito, ma al contrario come base di discussione per favorire un confronto tra tutte le parti interessate a questa materia, con le Amministrazioni e le forze politiche. Un confronto che si ritiene debba essere aperto, ma anche tempestivo e proficuo.

Sostituire il concetto di “protezione” con quello di “gestione”.

La finalità di fondo, indicata già nel titolo della legge, deve essere modificata passando dal principio di “protezione” a quello di “gestione”. Il titolo della Legge, potrebbe pertanto diventare “Norme per la gestione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

La Legge 157 approvata nel 1992 nasceva in una situazione ambientale in cui risultava prioritario focalizzarsi sulla conservazione della fauna, a rischio di estinzione per moltissime specie caratteristiche dei nostri territori. Oggi la situazione è completamente diversa, accanto a specie da tutelare in aree specifiche, ci sono altre che sono in sovrannumero o addirittura diventate infestanti, che creano danni ambientali ed economici.

Il concetto di *protezione* o *tutela* rientra, quando opportuno, all’interno di quello più generale di *gestione*. Occorre cioè ricercare la densità ottimale delle singole specie, in equilibrio tra loro e compatibili con le caratteristiche ambientali, sociali ed economiche del territorio, con particolare riguardo alle attività agricole.

In questa ottica è necessario accrescere e migliorare le procedure di monitoraggio e controllo della presenza dei selvatici, valorizzando sia l’apporto di organismi scientifici competenti, sia la partecipazione democratica attiva delle diverse parti interessate.

Ricostituire il Comitato tecnico faunistico venatorio, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La materia della gestione della fauna selvatica è molto complessa coinvolge direttamente la qualità dei nostri territori ed il benessere delle comunità locali. L’attuale Legge divide le competenze in diversi ministeri, in particolare nel Mattm e nel Mipaaf, ma creando nella prassi squilibri e contrapposizioni spesso non risolte.

Per la complessità della materia, occorre riportare alcune competenze di fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, di fatto, ricostituire presso questa sede: il *Comitato tecnico faunistico e venatorio*, partecipato dai due Ministeri indicati, da Rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome, dai rappresentanti delle parti interessate e da alcune fondamentali istituzioni scientifiche.

Nello stesso tempo, la gestione della fauna selvatica necessita di dati ed informazioni scientifiche, tempestive e ricorrenti. Per questo si ritiene che l’ISPRA, che recentemente

ha “assorbito” l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, debba articolarsi meglio sul territorio a supporto della azione di governo e programmazione delle Regioni.

Distinguere le attività di gestione della fauna selvatica da quelle dell’attività venatoria.

La gestione della fauna selvatica e l’attività venatoria hanno evidentemente delle connessioni tra loro, ma si tratta di due aspetti profondamente distinti: di carattere generale di governo del territorio il primo, e specifico, ludico-ricreativo il secondo.

Questa distinzione deve essere presente e caratterizzare la programmazione e la gestione del sistema.

Si tratta di intervenire dapprima radicalmente nella *governance*, garantendo l’effettiva partecipazione e consultazione del mondo agricolo a tutela delle proprie attività.

Nella programmazione e nel governo della materia va rafforzato il ruolo delle Regioni e delle Province Autonome, che eventualmente possono delegare competenze e responsabilità a strutture ed organismi subordinati.

Le procedure di programmazione faunistica e delle attività venatorie devono essere semplificate, armonizzate con le Direttive Europee e, nello stesso tempo, rese più dinamiche per adeguarsi, mitigare o governare le trasformazioni in atto sui territori.

In questo quadro vanno ridisegnati e ridefiniti i compiti degli Ambiti territoriali di gestione faunistica e venatoria (al posto degli *Ambiti territoriali di caccia*), anche assicurando loro una natura giuridica meglio definita.

Va sancito il principio che, in linea generale ma valutando caso per caso, le specie di recente ibridazione non sono da conservare, ma spesso da eradicare, per l’effettiva tutela delle specie autoctone.

Le attività di controllo della fauna selvatica non possono essere delegate all’attività venatoria.

Il controllo delle specie in eccesso deve rappresentare un’azione prioritaria nella programmazione faunistica, mettendo in campo tutti gli strumenti preventivi e operativi necessari, anche con strumenti di emergenza e di pronto intervento.

Il controllo anche quando prevede l’abbattimento selettivo dei selvatici deve essere svolto prioritariamente da personale pubblico e/o dagli addetti della vigilanza venatoria, oltre che dall’azione ordinaria della caccia selettiva.

Deve essere prevista o rafforzata la possibilità di istituire personale ausiliario, adeguatamente preparato e munito di licenza di caccia, per essere impiegato dalle autorità competenti in convenzione.

Deve essere rafforzata l'autotutela degli agricoltori.

Gli agricoltori, sentito il parere dell'Ispra, sui propri fondi devono poter essere autorizzati ad agire in autotutela, con metodi ecologici, interventi preventivi o anche mediante abbattimento con armi da fuoco, se muniti di licenza di caccia o se convenzionati con il personale ausiliario, adeguatamente preparato operativo sul territorio, in convezione con le Regioni e le Province Autonome.

Risarcimento totale del danno.

Laddove, malgrado le azioni preventive ed i piani di contenimento, le attività agricole, anche connesse, abbiano subito danni da fauna selvatica, i proprietari ed i conduttori dei fondi hanno diritto al risarcimento integrale della perdita effettivamente subita a causa di animali di proprietà dello Stato.

Il risarcimento deve essere integrale, comprensivo dei danni diretti ed indiretti alle attività imprenditoriali. I criteri di determinazione dei danni e le procedure ed i tempi del risarcimento devono essere omogeni sul territorio regionale, in modo da non avere comportamenti difformi tra zone e/o tipologie di imprese.

La gestione dei risarcimenti deve essere di spettanza delle Regioni e delle Province Autonome, che eventualmente possono delegare competenze e responsabilità o usufruire della collaborazione di organismi ed enti subordinati.

Per i risarcimenti le Regioni si servono di fondi provenienti dalle tasse di concessione all'abilitazione dell'attività venatoria, eventualmente integrati con fondi propri, qualora risultassero insufficienti.

Queste precisazioni legislative sono necessarie anche per supportare la notifica a Bruxelles, ai sensi della Regolamentazione Europea sugli aiuti di Stato, per dimostrare che tali trasferimenti di denaro alle imprese sono giustificati, doverosi e non ledono in alcun modo i principi del Mercato Unico.

Tracciabilità della filiera venatoria.

Ai fini della sicurezza e della salute pubblica, ma anche per un generale miglior governo del settore, occorre assicurare un efficace controllo ed adeguata tracciabilità della filiera

venatoria, partendo dalla presenza di centri di raccolta, sosta e lavorazione della selvaggina, idonei ed autorizzati, in tutte gli areali di caccia.

In linea di principio va regolamentato il principio che per tutti gli animali, specie per gli ungulati, la selvaggina non direttamente consumata dal cacciatore, ma in qualsiasi altro modo commercializzata ed immessa al consumo deve essere tracciata e passare per i centri di raccolta autorizzati.